

CCI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo* — *Omaggio* — *Annunzio della morte del Senatore Caccia* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili* — *Nuova redazione dell'articolo 5, proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero* — *Osservazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Senatore Di Revel (relatore)* — *Istanza del Senatore Roncalli per la divisione dell'articolo 5* — *Obbiezione del Senatore Ricotti* — *Risposta del Senatore Di Revel* — *Adozione delle due parti dell'articolo 5* — *Emendamento all'articolo 18 del Senatore Martinengo* — *Parole del Senatore Di Revel e del Ministro dell'Istruzione Pubblica al riguardo* — *Emendamento del Senatore Chiesi, oppugnato dal Senatore Di Revel e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica* — *Reiezione dell'emendamento Chiesi* — *Spiegazioni chieste dal Senatore De Foresta, fornite dai Senatori Di Revel e Arnulfo* — *Adozione degli articoli 18 e 19* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Spinola sull'articolo 20 e dati dal Senatore Di Revel* — *Adozione degli articoli 20 e 21* — *Emendamento del Senatore Spinola all'art. 22, combattuto dal Senatore Di Revel* — *Proposta del Senatore Di Pollone assentita dal Senatore Spinola e respinta dal Senatore Di Revel* — *Ritiro della proposta del Senatore Di Pollone* — *Reiezione dell'emendamento Spinola* — *Adozione dell'articolo 22* — *Articolo addizionale del Senatore Colla, oppugnato dal Senatore Di Revel e sostenuto dal Senatore Duchoqué* — *Osservazione del Senatore Sappa* — *Risposta del Senatore Colla* — *Approvazione dell'articolo addizionale del Senatore Colla e degli articoli 23 e 24, non che dell'intero progetto* — *Istanza del Senatore Di Revel* — *Risposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, dell'istruzione pubblica e più tardi intervengono anche i Ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore segretario Arnulfo legge una lettera del Senatore Marzucchi, colla quale, per ragioni di servizio, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il prefetto di Cremona fa omaggio al Senato di 4 copie del Discorso letto dal cav. Francesco Piazza, presidente di quel Consiglio provinciale, in occasione dell'inaugurazione dell'istituto tecnico di quella città.

Onorevoli Colleghi,

Una settimana non è ancora trascorsa da che il Senatore conte Francesco Caccia colla consueta sua assi-

duità sedeva in questo consesso, e già fin da ieri a sera abbiamo dovuto lamentarne la perdita.

La vita operosa del conte Francesco Caccia fu tutta dedicata a servizio dello Stato.

Intendente di provincia, membro della Commissione diplomatica di liquidazione del debito pubblico del cessato Regno d'Italia, primo ufficiale del Ministero di finanze, intendente generale del Tesoro e membro della Commissione superiore di liquidazione, il nostro collega riempì queste varie e ragguardevoli funzioni con singolare intelligente esattezza.

Severo nei principii, franco e leale di carattere, cortese nei modi, il conte Caccia seppe conciliarsi il rispetto e la stima di tutti, non meno che la più favorevole considerazione per parte del Governo.

Nol poi lo vedemmo tra noi mostrarci tanto più degno della dignità senatoria quanto più esattamente appunto compiva i doveri che ad essa vanno congiunti.

Amico da lunghi anni del conte Caccia so che queste parole di sincero e doloroso compianto troveranno un'eco in tutti quelli che lo conobbero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LE DISPONIBILITÀ, LE ASPETTATIVE
ED I CONGEDI
DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge per le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Il signor Ministro delle finanze essendo oggi trattato alla Camera dei Deputati, ha incaricato uno dei suoi colleghi di sostenere la discussione. Credo che il signor Ministro dell'istruzione pubblica ne sarà informato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministro delle finanze mi ha comunicate le sue idee ed io le sottometterò al Senato.

Presidente. Ieri siamo rimasti all'art. 18 secondo la numerazione antica.

Nella stessa seduta di ieri venne pure rinviato all'Ufficio Centrale l'articolo 5 per un nuovo esame del medesimo.

Domanderò al Relatore se l'Ufficio ha già provveduto.

(Segni affermativi del relatore.)

Allora gli do la parola.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale ha conferito col signor Ministro dell'istruzione pubblica relativamente al modo di riparare agli inconvenienti che si temevano dalla dizione dell'articolo 5 come era stata proposta dall'Ufficio Centrale, riguardo all'obbligo di lasciar vacante il posto dell'impiegato messo in aspettativa durante il tempo di essa.

L'obbiezione fatta ieri a questo proposito rifletteva quegli uffici, i quali non è possibile lasciare vacanti durante molto tempo, e fra gli altri si citarono quelli di prefetti e di presidenti delle Corti e dei Tribunali; ufficio il primo importantissimo anche dal lato politico, che certamente non può rimanere vacante per sì lungo tempo.

Udite queste varie osservazioni il Senato stimò bene di rinviare all'Ufficio Centrale l'articolo in discussione onde vedesse modo di risolvere questa difficoltà.

L'Ufficio Centrale, come ho detto, ha conferito col signor ministro dell'istruzione pubblica di ciò incaricato dal signor Ministro delle finanze, e d'accordo col medesimo proporrebbe una nuova redazione dell'art. 5, che, a suo giudizio, allarga di molto la facoltà che l'articolo primitivo tendeva a restringere, ma forse si soddisfa a certe esigenze di servizio.

L'articolo sarebbe così modificato:

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa, non si disporrà del suo posto, o se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di uguale grado e stipendio. Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesta la sua riammissione al servi-

zio attivo e sia in grado di riassumerlo, il posto vacante diverrà disponibile.

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i presidenti delle Corti o Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Aderisco alla redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo presentato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, da sostituirsi all'art. 5 (V. sopra.)

Senatore De Foresta. Nelle Corti, vi sono dei primi presidenti e dei presidenti di sezione. Quindi per evitare ogni dubbio credo che sia bene di menzionare esplicitamente sì gli uni che gli altri.

Senatore Di Revel, relatore. Parmi che il dubbio che avrebbe potuto nascere sarebbe questo: non già che fossero omissi i primi presidenti, ma che nella locuzione *presidenti* venissero compresi anche quelli di classe.

Se vi ha dubbio io dirò che i presidenti di classe non hanno quella importanza che hanno i capi del magistrato intiero.

Del resto si aggiunga pure nell'articolo la parola *primi* a quella di *presidenti*; in tal caso saranno esclusi i presidenti di classe.

Senatore De Foresta. Debbono essere compresi tanto gli uni quanto gli altri, perocchè è anche importante che il posto di presidente di sezione non rimanga scoperto.

Presidente. Intende l'Ufficio che si aggiungano alla redazione le parole: *primi presidenti e i presidenti*?

Senatore Di Revel, relatore. Non ha difficoltà alcuna.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggo l'articolo coll'aggiunta testè ammessa dall'Ufficio Centrale (V. sopra.)

Senatore Roncalli. Pregherei il signor Presidente di voler dividere la votazione, separando le prime parti dell'articolo, dall'alinea che venne aggiunto.

Presidente. La divisione è di diritto, epperò si farà la votazione separata secondo il suo desiderio.

Senatore Roncalli. Vorrei che fosse votata a parte l'eccezione.

Presidente. Trattandosi di divisione è indispensabile che si rilegga l'articolo:

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa non si disporrà del suo posto o se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di uguale grado e stipendio. »

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesta la sua riammissione al servizio attivo, e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà disponibile. »

Cbi approva queste due parti dell'articolo 5 voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'ultima parte :

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i primi presidenti, i presidenti delle Corti e Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

Se non si domanda la parola la metterò ai voti.

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ricotti**. Chiederei una spiegazione; e la chiederei specialmente all'Ufficio Centrale.

Sono pochi i posti dei primi presidenti e dei presidenti dei magistrati supremi. Ove si desse luogo all'eccezione indicata, cioè ove si coprisse il posto reso vacante dall'aspettativa di uno di quelli, io domanderei come si potrebbe, spirati, i due anni dell'aspettativa, far luogo opportuno al presidente o al primo presidente il quale l'avesse ottenuta? Infatti allora si troverebbero due presidenti in faccia l'uno all'altro: cioè quello surrogato nell'ufficio, e quello che ha finito l'aspettativa e che aspetta di rientrarvi. Dimanderei adunque in qual modo l'Ufficio Centrale crederebbe che si potesse far luogo e al diritto di colui che ha ed esercita realmente l'ufficio, e al diritto di colui che dimanda di rientrarvi.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Io credo che si provvederà come si è sempre provveduto per lo passato.

Ogni qual volta non si credette di dover lasciare scoperto un posto d'importanza, vi si è provveduto.

Al proposito gioverà ritenere che il limite di due anni è una facoltà fatta al Governo, il quale potrà se così crede, lasciare l'impiegato in aspettativa per tutto il detto tempo, ma non è un diritto concesso all'impiegato di voler essere mantenuto in aspettativa durante due anni.

Se il Governo crede che il funzionario messo in aspettativa non possa riaversi, che non si possa più realmente usufruttare il suo lavoro, lo porrà a riposo, gli darà quella pensione che ha diritto di avere; e stando all'esempio recato dal signor Senatore Ricotti, de' primi presidenti presso le Corti, è assai ragionevole di credere che costoro non arriveranno ad essere presidenti senza avere percorso una carriera, ed avere così anni di servizio tali, per cui si faccia luogo a loro riguardo alla pensione.

Egli è però certo che la legge non potrà prevedere tutti i casi. L'articolo 5 in discussione sia del progetto del Governo, che dell'Ufficio Centrale, era ristretto assai più; il Senato ha creduto utile di fare qualche eccezione a riguardo di certi posti, la importanza dei quali non poteva permettere che rimanessero così a lungo scoperti del titolare, l'Ufficio Centrale si è associato a questa idea, ma non crede con ciò di avere preclusa la via a tutti i possibili inconvenienti che possono accadere.

Senatore **Ricotti**. Farò osservare che un presidente o primo presidente ha il diritto dell'inamovibilità. A termine della legge sulla Magistratura, egli non può

venire, senza il consenso, collocato a riposo, altrimenti che dopo un giudizio della Corte di Cassazione. Ciò premesso, non so veramente che cosa si potrebbe rispondere a un primo presidente o a un presidente di una Corte d'appello, il quale, dopo scaduti i due anni di aspettativa, domandasse di rientrare nell'esercizio delle sue funzioni. Metterlo a riposo non potrà il Governo da sé, senza il voto della Cassazione, e questa potrebbe giudicare in senso contrario ai desideri del Governo; tenerlo in aspettativa non si potrebbe nemmeno, in quanto che egli ha diritto e fa istanza per cessare da cotesto stato. Io quindi vedo il Governo in un grande imbarazzo fra due presidenti; l'uno in esercizio e l'altro che ha tutti i diritti di rientrarvi, senza poter forse collocare a riposo nè l'uno nè l'altro, giacchè il decidere se sia caso di collocamento a riposo non dipende già dall'arbitrio del Governo, ma dal giudizio della Corte di Cassazione che ne è indipendente, e non può tener conto dei riguardi amministrativi o finanziari.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Io penso che il Governo potrà facilmente evitare l'inconveniente a cui accennava l'onorevole preopinante, imperocchè qualora esso preveda che un primo presidente o presidente, il quale per motivi di salute abbia chiesto di essere posto in aspettativa, non lascia speranza di riaversi, allora non lo metterà in aspettativa, ma dopo qualche tempo rappresenterà alla Corte di cassazione, come il medesimo non possa più attendere all'adempimento delle sue funzioni. Che ne avverrà? la Corte di cassazione che è supremo giudice non solamente delle questioni di diritto, ma anche di quelle che riflettono il buon senso, dirà: se questo funzionario non può più servire, mettetelo a riposo.

In sostanza io lo ripeto, non si può in una legge tener conto di tutte le possibili ipotesi che si possono presentare. L'Ufficio era stato più schietto, esso voleva che si lasciassero assolutamente scoperti i posti; si è cominciato a proporre alcune eccezioni, poi se ne sono aggiunte altre; esso non potendo disconoscere che veramente vi sono certi posti che non possono restare scoperti per due anni senza grandissimi inconvenienti; come a cagion d'esempio per quelli dei Prefetti e di primi presidenti e presidenti, vi aderì.

Comunque il Governo avrà, avvenendo simili casi, mezzo di appianare ogni difficoltà.

Presidente. Metto ai voti l'ultima parte dell'articolo già più volte letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora passiamo alle disposizioni transitorie.

La parola è stata riservata fin da ieri al Senatore Colla.

Intende il signor Senatore Colla di prendere la parola fin da principio, oppure vuole riservarsela sopra qualche speciale articolo?

Senatore **Colla**. Io non intendo di proporre un

emendamento, ma bensì un'aggiunta che verrebbe dopo l'art. 22. Mi riservo quindi di parlare dopochè i precedenti articoli saranno votati.

Presidente. Passerò alla lettura degli articoli.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro averi per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Senatore **Martinengo.** Proporrò che venga sostituita alla parola *averi* di cui si fa uso nell'articolo testè letto la parola *stipendi*, affinchè non nasca confusione fra gli averi proprii delle persone e quelli dello Stato.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Signori. Dacchè siamo entrati nel tema delle disposizioni transitorie, mi sono permesso di chiedere la parola per fare qualche osservazione in favore degli impiegati in disponibilità...

Presidente. Allora prima di lasciarlo continuare, se mi permette, pregherei l'Ufficio Centrale di dirmi se accetta la variante proposta dal Senatore Martinengo che consiste a sostituire la parola *stipendi* a quella di *averi*.

Senatore **Di Revel, relatore.** La parola *averi* è una parola generica e può stare benissimo; quando si parla di *averi* d'impiegati si intende di *averi* come impiegati; tuttavia vi si potrebbe sostituire la parola *assegni* se si crede.

Senatore **Stara, Proventi.**

Senatore **Di Revel, relatore.** La parola *proventi* amministrativamente riguarda gli eventuali.

Presidente. Persiste il Senatore Martinengo a voler sostituire alla parola *averi* la parola *stipendi*?

Senatore **Martinengo.** Io insisterei sulla sostituzione della parola *stipendi* o *assegni*.

Senatore **Di Revel, relatore.** Io preferirei la parola *assegni*, perchè è più generale; *stipendio* esprime più propriamente la somma che dà il Governo.

Presidente. Acconcente il signor Ministro dell'Istruzione pubblica che si metta *assegni* invece di *averi*?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io acconsento, quantunque mi sembri che la parola *averi* esprima sostanzialmente il concetto.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Signori, non possiamo dimenticare che una grande rivoluzione si è compiuta in Italia; sei dinastie sono state mandate in esilio; i diversi Stati, in che i trattati del 1815 avevano divisa l'Italia, sono ora ridotti a provincie del regno italiano; il governo temporale del Papa ridotto a minimi termini.

Questi sono risultati meravigliosi della rivoluzione

italiana, ma il risultato che ha sbalordito persino i nostri nemici è la calma, la moderazione, e dirò anzi, la generosità con cui ha potuto compiersi.

Sarebbe stato facile ai governi provvisori che prepararono le annessioni, di fare *tabula rasa* di tutti i vecchi impiegati attuando il principio da taluni invocato: a cose nuove, uomini nuovi; ma le idee dei tempi ripugnavano assolutamente a queste idee di rigore che avrebbero sentito d'odio e di vendette politiche. Quasi tutti gli impiegati dei vecchi governi furono conservati, e ciò tanto più in quanto che si prestarono al chiesto giuramento al nuovo governo; e dirò anzi che le colpe politiche di molti furono lavate sul campo di battaglia col sangue dei loro figliuoli.

Io mi ricordo, e mi sia permesso ricordare questo fatto, io mi ricordo di un vecchio magistrato che nell'Emilia era stato destituito, ebbene egli venne a reclamare la pensione di riposo che poteva competergli a termini di legge, e sapete o Signori, quale lettera di raccomandazione presentava questo magistrato?

Il certificato di morte di suo figlio trapassato da una palla alla battaglia di Palestro.

Tutte le rivoluzioni, anche le più pure, hanno le loro esigenze, ed i governi saggi devono soddisfarle.

Se si conservarono la maggior parte dei vecchi impiegati, certamente era necessità nominarne altresì dei nuovi, e questa necessità era voluta dal bisogno delle nuove riforme, dal bisogno, che i governanti avevano di circondarsi di uomini di fiducia, sui quali essi potessero far assegnamento.

Vi erano inoltre molti impiegati destituiti dai vecchi governi, che dovevano essere riammessi ai loro posti, ed ecco così le cause principali per cui si accrebbe il numero degli impiegati.

E se, o signori, dopo le annessioni, dopo che furono sopprese tante amministrazioni autonome, il numero degli impiegati riesci soverchio ed esorbitante, è egli giusto che tante famiglie siano poste nella desolazione?

E ciò non già per loro colpa o demerito, ma solo perchè si è compiuta l'unità d'Italia! Solo perchè molte capitali si sono ora convertite in città di provincia! Solo perchè molti palazzi e reggie dei principi spodestati sono ora diventate collegi militari!

Io credo che il Senato vorrà tener calcolo di queste considerazioni, le quali rendono ragione del soverchio numero degli impiegati posti in disponibilità per cause assolutamente necessarie e dipendenti dalle fatte annessioni.

So bene che mi si opporrà il bisogno dell'economia, la strettezza delle nostre finanze; ma, o signori, non dobbiamo confondere l'avvenire col passato. Si facciano per l'avvenire tutte le possibili economie, si semplifichino pure le piante degli impiegati, ma non si mettano nella desolazione tante onorate e benemerite famiglie, che ora vivono d'impiego.

Il Senato, lo spero, vorrà tener in considerazione queste mie poche osservazioni per rendere più che sia possibile migliore la sorte di questi impiegati in disponibilità, ed a quest'effetto io mi permetto di sostituire in via di emendamento alla durata di un anno di cui parla quest'articolo, quella di *tre anni*.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi di far passare il suo emendamento scritto e firmato al tavolo della presidenza, ed intanto do la parola al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel, relatore. Io per verità, considerando la condizione, che non posso perdere di vista, in cui versa il paese; considerando che le disposizioni, su cui siamo chiamati a dar il nostro voto, sono improntate d'una larghezza, che mi pare forse eccessiva, mi sarei aspettato che taluno sorgesse invece a proporre la riduzione del termine, per il quale si vorrebbe durativo il godimento dell'assegno attuale degli impiegati a stuolo posti in aspettativa o in disponibilità.

Era anzi quasi quasi per proporre una variante a quest'articolo nel senso di conservare il concetto che il Governo aveva, quando proponeva questa legge.

Questa legge è stata presentata al Senato sino dal mese di novembre; da allora in poi sono trascorsi tre mesi e più, tuttavia il termine è sempre lo stesso, anzi prima che la legge vada in osservanza vi saranno ad un dipresso altri tre mesi.

Quindi io trovava che non era più di un anno dal punto in cui il Governo proponeva la legge, ma restavano 18 mesi, e per conseguenza io volevo proporre di ridurre questo termine e dire *fra sei mesi dalla pubblicazione della legge*.

Ripeto, adunque, che io veramente non mi aspettavo che si venisse a lamentare così fortemente la condizione di questi impiegati.

La relazione dice quali sono le cause che hanno portato una massa così considerevole di impiegati fuori dei ruoli organici: evidentemente non si fa una rivoluzione come quella che è succeduta in Italia; sette governi non scompaiono per farne un solo, senza che una massa di impiegati resti sulla strada, non abbia più collocamento.

I governi dittatoriali che si sono succeduti in questo frattempo hanno licenziato parecchi impiegati; ne hanno messo dei nuovi, i quali poi dovettero anche essi lasciare il posto, perchè nella fusione generale dell'amministrazione questi posti sono stati soppressi.

Ma dobbiamo noi considerare che l'impiego coperto da un impiegato sia un patrimonio per cui in tutte le circostanze, anche straordinarie del paese, non si possa ad esso fare veruna riduzione?

Se noi ammettiamo che anche gli impiegati che prestano servizio, quando le circostanze del paese fossero gravi, possono essere soggetti ad una diminuzione di stipendio, ad una ritenuta a favore dello Stato, a più forte ragione coloro che non prestano servizio non pos-

sono lamentarsi se si riduce ad essi il soldo che hanno.

Non dirò che vi sono parecchi impiegati che godono del soldo intero dopo aver prestato solo pochi mesi di servizio; e questo credo sia uno sconcio, uno sconcio cui il Senato deve affrettarsi a riparare perchè in faccia alle condizioni del paese è veramente uno scandalo che vi siano impiegati di questa natura; quindi quando si propone che durante un anno continuino a godere quel tanto che hanno goduto finora e che la diminuzione non abbia luogo che dopo questo tempo, credo che sia tale provvedimento che pecca piuttosto di eccesso, che di troppa fiscalità.

Quindi, se qualcheduno sorge a fare la proposta che in vece di un anno che deve durare la condizione attuale degli impiegati posti in aspettativa questo sia ridotto a sei mesi (non come relatore perchè ho fatto una proposta diversa, ma come Senatore) io lo appoggerò caldamente.

Presidente. Consulto prima di tutto il Senato per vedere se l'emendamento proposto dal signor Senatore Chiesi è appoggiato.

L'emendamento, come il Senato ritiene, consiste nel sostituire alle parole *per la durata di un anno*, quelle *per la durata di tre anni*.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Se non si domanda la parola...

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato la parola per confermare pienamente le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale

Noi dobbiamo considerare che non per un anno solo, ma per tre, quanti appunto ne sono corsi dal 1860 a questa parte, questi impiegati hanno avuto il soldo.

Dobbiamo inoltre considerare che una parte di essi, quelli cioè che erano antichi e che si trovarono fuori dell'impiego loro per effetto di vicende politiche (e sono la maggior parte) hanno più o meno diritto alla pensione.

Quanto ai nuovi poi, cioè quelli i quali vennero dopo, se avranno tutte le qualità richiesto per essere buoni impiegati, il Governo certamente li adopererà. Ma quelli che, sia per le loro condizioni, sia per numero eccessivo non possono entrare nei ruoli, non debbono imporre l'obbligo al Governo di mantenerli per una gran parte della loro vita.

Io perciò credo che il termine di un anno, il quale difatti si trova aumentato dei sei mesi, dei quali ha fatto parola l'onorevole relatore, e forse di qualche mese di più che potrebbe scorrere, sia sufficientissimo per dar loro il tempo a procurarsi la sussistenza in altro modo, e una sussistenza certamente molto migliore per loro stessi, e molto più utile all'interesse

del paese, che il consumare improduttivamente uno stipendio.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè riferito dal signor Senatore Chiesi.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Prima che si proceda alla votazione di questo articolo e degli altri che seguono nel capo delle disposizioni transitorie, io ho bisogno di una spiegazione secondo la quale proporrò o no una dichiarazione intorno alle disposizioni contenute nel medesimo capo.

Io prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se nel suo concetto le disposizioni riferite in questo articolo 18 e negli articoli seguenti si applicano eziandio agli impiegati fuori di pianta, per i quali provvedono leggi speciali. Dirò la ragione della domanda di questa spiegazione.

È a mia notizia che in occasione del riordinamento delle magistrature nell'Emilia, e poscia nell'Umbria e nelle Marche in virtù della legge del 27 ottobre 1860, come pure in occasione dell'organizzazione della magistratura nella Lombardia colla legge del 27 marzo 1862 fu disposto, che gl'impiegati d'ordine e di cancelleria che in seguito alla nuova organizzazione non potrebbero esser collocati nei posti stabiliti coi nuovi ordinamenti, conserverebbero il loro intero stipendio continuando a prestare il loro servizio in soprannumero in posti stabiliti dalla nuova organizzazione sino a tanto che fossero provvisti di uno stipendio uguale o maggiore.

Nell'articolo 31 di questa legge è detto:

« I funzionari e impiegati giudiziari della Lombardia che rimanendo fuori di pianta potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito ai diversi uffici giudiziari o ad altri amministrativi con quelle incombenze che loro verranno assegnate, conserveranno l'attuale loro stipendio fino a tanto che siano provvisti di altra carica o impiego, per cui sia loro assegnato uno stipendio uguale o maggiore. »

Uguale disposizione presso a poco era sancita cogli articoli 15 e 16.

Ora io desidero di sapere se si intende che cogli articoli transitorii che andiamo a votare rimangano abrogate le disposizioni che ho poc'h'anzi riferite per modo che tutti quegli impiegati (e so che ve ne sono ancora diversi tanto nella Lombardia quanto nelle altre provincie che ho accennato) dopo il termine d'un anno cesseranno dall'aver diritto al loro intero stipendio benchè siano applicati in soprannumero in diversi uffici di segreterie giudiziarie, oppure se conserveranno le loro funzioni.

Dopo le spiegazioni che sarà per favorire l'Ufficio Centrale mi riservo di vedere se sarà il caso di proporre a questo riguardo una dichiarazione in via di

emendamento o di aggiunta per guarentire l'attuale posizione dei detti impiegati.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Dirò in primo luogo che a me non spetta di spiegare il concetto della legge quando questo risulta dai termini della legge stessa.

Quando il progetto non fa distinzione, colpisce indistintamente tutti gli impiegati che sono in disponibilità.

Io domanderei all'onorevole interpellante se questi impiegati siano in disponibilità, oppure impiegati aggiunti ad un tribunale per compiere determinate funzioni.

Se sono impiegati aggiunti, anche in soprannumero ad un tribunale, essi sono aggiunti per legge ed evidentemente questa disposizione non li concerne, perchè questa comprende gli impiegati in aspettativa od in disponibilità che sono contemplati appunto in quell'allegato o categoria del bilancio che si riferisce a tutte queste varie denominazioni.

Probabilmente gli impiegati, di cui fa cenno l'onorevole Senatore De Foresta, sono quelli i quali percepiscono il loro stipendio sul fondo assegnato per il magistrato o tribunale presso il quale servono per legge; ma osservo che la legge ha già disposto a riguardo di coloro che fanno parte di questo o quell'altro tribunale, e ch'essi non possono essere contemplati da questa disposizione relativa appunto a quelli che sono in disponibilità per cessazione di impiego.

Del resto io non sarei in grado di dare una risposta a tale riguardo perchè mi riesce nuova questa osservazione. Anzi mi riesce doppiamente nuova perchè non ne fu fatto cenno nè dal Ministero nella sua relazione nè dalla Commissione che il Ministero stesso aveva nominato, della quale facevano parte tutti i Capi di Divisione dirigenti il personale dei vari Ministeri.

Ciò adunque vuol dire che questi impiegati non si devono considerare come in disponibilità nel senso di questa legge, e tanto meno ridurre il loro stipendio in quanto che prestano un servizio ed hanno un'applicazione data loro per legge.

Ma siccome non so in che termini precisi la loro applicazione abbia luogo, se cioè percepiscono lo stipendio sulla categoria su cui la percepiscono egualmente gli altri membri del tribunale cui sono applicati, perciò, ripeto, non saprei dare una spiegazione.

In ogni caso non so se ciò che la legge ha fatto una volta, non lo potrebbe disfare; non so perchè costoro dovrebbero avere un privilegio così esorbitante a riguardo di tutti gli altri impiegati che rimangono in eterno applicati ad un ufficio fuori numero, mentre in tutte le altre amministrazioni si è voluto sceverare e non prendere che quelli di cui si ha bisogno e gli altri mettere in disponibilità.

Ma, ripeto, non posso chiarire la questione perchè ne ignoro le basi, bisognerebbe vedere se questi im-

piegati percepiscono il loro stipendio e figurano nella categoria dedicata alle aspettative; ad ogni modo è da osservare che non è per ragione di servizio che furono collocati in aspettativa ma per interesse privato. Ora, avanti l'interesse pubblico deve cedere l'interesse privato; e se realmente sono di troppo presso il tribunale, se il loro servizio non è necessario nè utile, non so perchè essi non dovrebbero correre la sorte degli altri impiegati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se ho ben inteso la risposta dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, essa si divide in due parti. V'è la questione di fatto, e poi la questione di principio nella quale egli è già entrato.

Quanto al fatto, osservo anzi tutto che gli impiegati ai quali accennavo prestano servizio nelle varie segreterie dei tribunali e delle Corti in qualità di applicati in soprannumero e continuano a percepire lo stipendio di cui godevano prima della nuova organizzazione.

L'onorevole relatore diceva: se la cosa è così, questi continueranno nell'attuale loro posizione a mente dell'articolo 8 di questa stessa legge in cui è detto, che potranno gli impiegati posti in aspettativa essere chiamati a prestare servizio in altri uffici e che mentre presteranno tale servizio riceveranno oltre all'assegno di disponibilità o di aspettativa, che sarà della metà del loro stipendio, l'altra metà o sui casuali o sui fondi dell'amministrazione nella quale presteranno servizio.

Questa spiegazione potrebbe sino ad un certo punto tranquillizzarmi se nell'articolo che stiamo per votare non fossero espressamente contemplati gli impiegati fuori pianta, e non si dicesse che si questi che quelli che sono in disponibilità non avranno diritto all'intero stipendio che pel termine di un anno e che, scaduto l'anno, non avranno più diritto che ad un assegno uguale alla metà dello stipendio. Io chiedo quindi che in un modo o nell'altro sia chiarito il dubbio e che quei poveri impiegati vengano rassicurati sulla loro posizione.

Mi duole però, e qui passo alla seconda questione, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale abbia soggiunto che le disposizioni transitorie di questa legge essendo generali per tutti gli impiegati attualmente fuori pianta ed in disponibilità non si potrebbe fare una eccezione in favore dei funzionari contemplati nelle leggi speciali che io ho invocate.

In primo luogo, sebbene sia vero che una legge posteriore possa derogare alle anteriori, parmi che non sarebbe molto conveniente, che, a così breve distanza, il Parlamento si disdicesse e che privasse poveri impiegati della posizione tutt'altro che larga, che aveva loro conservata nel privarli dell'impiego che avevano quando si sono fatte le nuove organizzazioni giudiziarie nelle dette provincie.

Io ho avuto l'onore di essere relatore della legge per l'organizzazione della magistratura nella Lombardia, e

eo con quanto ardore il Ministero sostenne appunto l'articolo che ho riferito. Si diceva allora che non era giusto nè politico di lasciare sul lastrico od in una posizione incerta e precaria quegli impiegati la maggior parte bisognosi e poco retribuiti, che per effetto della nuova organizzazione rimanevano senza impiego. Ora come potrebbe trovarsi giusto ciò che allora si diceva non essere nè giusto nè politico? Se questa legge dovesse riguardo a questi impiegati avere l'effetto di ridurli dopo un anno al solo assegno della metà del loro stipendio, essa darebbe luogo a gravissime lagnanze, e sarebbe cagione di rincreasevoli perturbazioni.

Aggiungerò ancora un'osservazione riguardo specialmente agli impiegati nelle provincie dell'Emilia. In quelle provincie, prima che avesse luogo l'annessione alla Monarchia italiana vi fu un decreto del Governo provvisorio delle medesime provincie che guarentiva a tutti gli impiegati la posizione che avevano in quell'epoca. E questo decreto non fu per certo dimenticato quando vennero sancite le disposizioni che ho accennate per gli impiegati di cancelleria che non poterono essere collocati nei nuovi uffici.

Quindi a fronte delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, io dichiaro fin d'ora, che onde la questione sia risolta io mi riservo di proporre al fine di questo capo un'aggiunta per cui si dichiara, che le disposizioni tutte in esso capo contenute non sono applicabili agli impiegati fuori pianta per cui già provvedono leggi speciali, e spero che quell'aggiunta verrà approvata dalla giustizia e dalla saviezza del Senato.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arnulfo, e dopo di lui al relatore.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Senatore De Foresta ha dichiarato, che egli si accontenterebbe del disposto dell'articolo 8, e voterebbe l'articolo che è in esame, semprechè in esso non si parlasse degli impiegati fuori pianta; perchè, egli dice, se contemplate soltanto gli impiegati che sono in disponibilità, l'articolo 8 provvede a sufficienza per essi. A me pare che facendo un passo di più, cioè dall'art. 18 all'art. 19, si trova una disposizione che debbe compiutamente soddisfare l'onorevole Senatore, perchè ivi si dispone conformemente all'articolo 8 ma comprendendo non tanto gli impiegati che sono in disponibilità quanto quelli fuori pianta.

L'articolo 19 dopo avere determinato che « se dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite. » Soggiunge, ed è questa la disposizione che credo desidera l'onorevole Senatore De Foresta la quale è compresa nell'alinea dello stesso articolo così concepito:

« Coloro che nel suddetto termine non sieno stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio

in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceveranno l'altra metà dello stipendio finchè dura il loro servizio a titolo d'indennità personale nel modo prescritto dall'art. 8. »

Ed ecco ripetuta la disposizione di cui nell'art. 8, con questa differenza che il medesimo si riferisce unicamente agli impiegati in disponibilità, e l'art. 19 si riferisce a questi ed a quelli fuori pianta. Perciò parmi soddisfatto il desiderio dell'onorevole De Foresta, il quale vuole che la posizione degli impiegati che ebbero affidamenti si mantengano e si manterrebbero coll'art. 19, in quanto all'interesse pecuniario, perchè tali impiegati vengono per effetto del medesimo a conseguire la stessa somma di cui attualmente godono in dipendenza delle disposizioni delle leggi riferite dall'onorevole Senatore De Foresta.

Spero per conseguenza che il medesimo riconoscerà che nella disposizione che ho avuto l'onore di leggere, vi ha quanto egli desidera e si dileguerà il giusto timore che aveva concepito, perchè nell'articolo 19 vi è una disposizione conforme a quella dell'art. 8 la quale si estende altresì agli impiegati fuori pianta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Le do la parola se è per aderire, perchè ha già parlato due volte.

Senatore De Foresta. Precisamente dimandava la parola per dichiarare che siccome, mercè le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Arnolfo e non contraddette dall'Ufficio Centrale, resterebbe inteso che gli impiegati dei quali è questione rimarranno nell'attuale posizione e continueranno a percepire in un modo o nell'altro lo stipendio di cui godono, rimane inutile la aggiunta che mi era riservato di proporre, e sulla quale non credo perciò necessario di provocare un voto del Senato.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 18 e lo rileggo:

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione d'uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata d'un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 19.

« Se dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie Amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite.

« Coloro che nel suddetto termine non sieno stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceveranno l'altra metà dello stipendio, finchè dura il loro servizio, a titolo d'indennità personale, nel modo prescritto dall'art. 8. »

Non crede l'Ufficio Centrale che fosse il caso di aggiungere il nominativo e dire: « Se gli impiegati di cui si parla nell'articolo precedente, dopo decorso l'anno, ecc. »

In tal modo si starebbe meglio alla sintassi.

Senatore Di Revel, relatore. Sebbene vi sia una successività di designazioni che al parere dell'Ufficio Centrale valga a torre ogni dubbio, tuttavia trattandosi di aggiungere chiarezza alla disposizione, l'Ufficio acconsente.

Presidente. Metto ai voti l'art. 19 con questa modificazione.

(Approvato.)

Art. 20.

« Gli impiegati contemplati nell'articolo 17, i quali, durante l'anno a partire dalla pubblicazione della presente legge rinuncino alla condizione d'impiegati in disponibilità, riceveranno per una sola volta una gratificazione eguale allo stipendio di un anno. »

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Confesso ingenuamente che per quanto abbia curato di farlo, non ho saputo rendermi conto chiaro e preciso delle disposizioni che sono contenute in quest'articolo.

Qui evidentemente non si tratta di un impiegato il quale abbia diritto al conseguimento della pensione.

Ciò posto, io non so vedere come un impiegato il quale per un anno può ancora percepire il suo stipendio intero, e durante quattro anni successivi la metà di questo stesso stipendio, si indurrebbe a rinunziarvi per la sola gratificazione di un anno di stipendio.

Tanto più che qualche volta i cinque anni trascorsi potrebbero fornirgli mezzo a raggiungere il tempo che gli desse diritto ad una pensione. Che se poi questi cinque anni non potessero neanche esser vevoli per fargli acquistare il tempo necessario a conseguire una pensione, mi pare allora che egli avrebbe ricorso a preferenza alle disposizioni dell'art. 22, le quali sicuramente gli offrono un compenso assai maggiore.

Forse io vado in errore, e non ho saputo rendermi ragione abbastanza chiara, come dicevo, della disposizione di quest'articolo; per conseguenza pregherei l'Ufficio Centrale a voler avere la compiacenza di darmi qualche spiegazione a questo proposito, giacchè in modo diverso io ne proporrei la soppressione.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale ha accolto la proposta fatta dal Ministero la quale disponeva però in modo un po' diverso; in essa è detto: « Gli impiegati contemplati nell'art. precedente, i quali scorso l'anno di disponibilità colle intero stipendio, rinuncino alla condizione di impiegati in disponibilità, riceveranno ecc. »

Invece l'Ufficio Centrale ha detto: « Gli impiegati... i quali durante l'anno a partire dalla pubblicazione della presente legge rinuncino alla condizione d'impie-

gati in disponibilità riceveranno ecc. » Il motivo mi pare evidente: a che cosa debbe mirare l'Amministrazione? A poter dare al più presto un collocamento definitivo a questo sterminato numero di impiegati che l'assediano da ogni parte per essere collocati.

Se si aspettava, secondo il progetto del Governo, dopo un anno, non c'era più tutto quell'incentivo di prendere ad un tratto e in una sol volta l'intero stipendio, come vi può essere quando durante l'anno possono dire: dateci un'annata di stipendio ed io rinuncio ai quattro anni entro i quali avrei ancora ragione di percepire la metà. Evidentemente il contratto è di ricevere in una sola volta una cosa che si dovrebbe aspettare a prendere in più.

Noi abbiamo creduto che l'Amministrazione dovesse essere ben contenta di liberarsi in tal modo di un impiegato.

Frattanto può darsi che coloro i quali sanno che anche trascorsi questi cinque anni d'aspettativa non potrebbero aver diritto ad una pensione di riposo, preferiscano prendere questa somma una volta tanto ed occuparsi in altro modo.

Quindi non saprei il perchè non si voglia ammettere che questo possa essere un mezzo termine per liberarsi più presto di impiegati il cui collocamento forse non verrà mai.

Presidente. La parola è al Senatore Spinola.

Senatore Spinola. Se quest'articolo è stato posto come un allettativo affinché l'impiegato rinunci più facilmente alla propria disponibilità, io non ho difficoltà alcuna che sia conservato; ma se debbo dire il vero mi pare che sarà molto difficile che un impiegato il quale ha ancora avanti di sé il godimento di quattro anni di metà del suo stipendio, si rassegni a rinunciare a questa disponibilità col solo corrispettivo di un anno di tale stipendio.

Del resto desideravo unicamente questa spiegazione per mostrare l'inutilità secondo me dell'art. 20; ma non ho nessuna difficoltà a ritirare la mia proposta.

Presidente. Rileggo l'art. 20 (V. sopra.)

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato.)

Art. 21.

« Ove li medesimi non sieno stati collocati in ufficio nel termine di quattro anni da quello in cui il loro stipendio venne ridotto alla metà, cesserà il pagamento dell'assegno, eccetto il caso che prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro compete alla pensione di riposo. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 17 i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non

banno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo un compenso vitalizio e non reversibile stabilito come segue:

1° Per quelli che contano più di 10 e fino a 15 anni di servizio attivo, un sesto dello stipendio;

2° Per quelli che ne contano più di 15 fino a 20, un quarto;

3° Per quelli che ne contano più di 20 fino a 25, un terzo.

« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Spinola.

Senatore Spinola. Io ho chiesto la parola per proporre un emendamento all'articolo che cade in esame.

I motivi che mi hanno suggerito questo emendamento derivano da un principio di giustizia distributiva, del quale mi pare non si sia tenuto abbastanza conto nelle disposizioni di quest'articolo a fronte di altre disposizioni di questo stesso progetto di legge non che di quello che già venne adottato dal Senato sulle pensioni.

Io avrò l'onore di leggere il mio emendamento ed ove esso venga appoggiato, mi riservo allora di svilupparlo in poche parole.

Io manterrei la prima parte dell'articolo così concepito:

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 17 i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non hanno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo.... »

Qui comincierebbe il mio emendamento consistente nelle parole seguenti: « Ricevendo un'indennità in somma fissa e per una sola volta corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti saranno stati gli anni del loro servizio sulle prime L. 2^a m., ed a tanti ventiquattresimi sulla somma rimanente. »

Seguirei poi coll'ultimo alinea dicente:

« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »

Come il Senato vede, questo emendamento non è che la riproduzione letterale delle disposizioni, che, riguardo degli impiegati che ancor non hanno compiuto 25 anni di servizio, sono state sancite nella legge delle pensioni, ed io aspetterò ora di vedere se esso è appoggiato.

Presidente. Il Senatore Spinola propone un emendamento il quale consiste nello scrivere dopo la parola ricevendo le seguenti (V. sopra.)

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Domando ora all'Ufficio Centrale se accetta o no questo emendamento.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale prima di spiegarsi brama di sentire le ragioni che possono suggerire questo cambiamento di sistema, e sarà solo dallo svolgimento di quelle che potrà apprezzarne la portata.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Spinola per sviluppare il suo emendamento.

Senatore Spinola. Signori Senatori. Nell'espore il mio emendamento io ho detto che esso mi era stato suggerito da un principio di giustizia distributiva, del quale non mi pareva che si fosse tenuto abbastanza conto in queste disposizioni a fronte di altre che esistono in questo stesso progetto di legge e di altre che sono già state votate dal Senato a riguardo della legge sulle pensioni.

Infatti nell'articolo 4 di questo progetto di legge è detto, che dove un impiegato in disponibilità trascorra due anni senza essere stato ricollocato si intenderà aver cessato di far parte dell'amministrazione, e non avrà diritto che al conseguimento della pensione o di quell'assegno che gli potesse spettare a termini di legge.

Ora se questo impiegato il quale dopo due anni di disponibilità e che cessa perciò dal far parte dell'amministrazione non essendo stato ricollocato, non ha 25 anni di servizio, secondo il principio sancito dalla legge sulle pensioni non ha diritto che ad una indennità in somma fissa e per una sola volta.

Invece secondo questo sistema e secondo le disposizioni dell'articolo 22, l'impiegato il quale si trova in aspettativa alla promulgazione di questa legge viene ad avere la scelta; o di aspettare il suo ricollocamento, m'immagino per i quattro anni, oppure di ottenere un compenso vitalizio quale è determinato nelle proporzioni che si leggono nell'articolo stesso.

Ora io domando: perchè questa diversità di trattamento tra l'impiegato che si trova in disponibilità il giorno in cui sarà pubblicata la legge e l'impiegato il quale sarà posto in disponibilità il giorno dopo, e che anche dopo aver percorso due anni in disponibilità non avrà raggiunto i 25 anni che sono richiesti dalla legge? Capisco bene che mi si può forse rispondere che qui si tratta di una misura eccezionale, di una misura transitoria e che d'altra parte questo compenso vitalizio è valutato in termini diversi da quelli che sono valutate le pensioni normali; ma a queste osservazioni io mi permetterò a mia volta di rispondere che giustizia vuole che le disposizioni transitorie siano esse pure messe in correlazione giusta colle disposizioni permanenti; di più, che il compenso vitalizio che si accorda è già di gran lunga superiore a quello che si accorda all'impiegato che non ha 25 anni di servizio.

Di fatti supponiamo due impiegati i quali abbiano contemporaneamente lo stipendio per esempio di 3,000 lire ciascuno. Supponiamo che di questi due impiegati uno sia già in istato di aspettativa o di disponibilità al

momento in cui si pubblica la legge attuale, e l'altro vi sia posto il giorno dopo, come diceva testè, e che anche percorrendo i due anni di disponibilità non raggiunga i 25 anni; vediamo la differenza che esiste fra questi due impiegati.

L'uno otterrebbe un assegno vitalizio di 500 lire, il secondo; l'altro otterrebbe un'indennità fissa e per una sola volta di 3,100 lire.

Ora questa differenza parla da sè; mi pare che sia abbastanza significativa per non aver bisogno di essere confortata con altri esempi i quali darebbero sempre lo stesso risultato nella loro proporzione, e per conseguenza confortata neppure con più lungo discorso.

Io spero quindi che il Senato, per un sentimento di giustizia nel trattamento di tutti gli impiegati, la cui sorte deve essere regolata in un modo uniforme per tutti, vorrà accogliere questo mio emendamento, il quale tende appunto a ristabilire l'uniformità fra i diversi impiegati.

Presidente. Il signor relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale non crede poter accogliere la proposta che venne fatta, e le ragioni sono queste.

In primo luogo bisogna ben distinguere la condizione permanente delle cose, cioè la legge quando dispone per i casi avvenire dalla legge che dispone per i casi passati, che sono in una circostanza affatto diversa.

Noi non ci dissimuliamo che abbiamo trattato più largamente gli impiegati che all'atto della pubblicazione di questa legge si troveranno in istato di disponibilità, in sostanza fuori d'impiego, che non quelli che a partire da essa, verranno posti in quella condizione. Io credo pure che, ridotta la cosa a questione di semplice uniformità, di semplice convenienza finanziaria, giustizia vorrebbe che il trattamento fosse eguale per tutti.

Ma, Signori, qui soccorre la ragione politica; voi non ignorate come una massa enorme di impiegati esiste in condizioni speciali, e che sono tali appunto per effetto dei rivolgimenti politici avvenuti in così breve tempo; quindi abbiamo creduto che a loro riguardo si dovesse fare anche qualche cosa di più di quanto si è fatto per gli altri.

Del resto osserverò che questa legge parte dal Ministero stesso che ha presentato la legge sulle pensioni, e suppongo che se non ha usato lo stesso trattamento così per gli impiegati in aspettativa di data antica, come per gli impiegati che verranno in seguito alla legge posti in quelle condizioni di cui poc'anzi si parlava, forse le ragioni sono quelle che ho detto, cioè le convenienze politiche, le quali dovettero far sì che questi impiegati i quali per una rivoluzione, per un movimento politico, furono posti fuori dei loro impieghi, siano trattati un poco più, direi, largamente di quanto non sono trattati gli altri.

Non so poi se anche finanziariamente parlando si potesse dire più conveniente la proposta fatta dall'ono-

revolesse il Senatore Spinola, che non quella fatta dal Governo e secondata dall'Ufficio Centrale.

Io non so se metter fuori a questi momenti, al tasso a cui lo Stato si procura i danari, capitali di tre mila e tante lire, come poc'anzi accennava, a vece di 500 lire all'anno per molti anni ancora, non so, ripeto, se non fosse miglior partito quello di dare un po' più raramente piuttosto che dare a un tratto una somma di tanto riguardo.

Comunque, io non disconvegno per nulla che la posizione che si fa a questi impiegati posti in aspettativa o in disponibilità o altrimenti esclusi dai ruoli normali per effetto delle cause politiche, non sia affatto eccezionale. All'avvenire non ci sarà più questa massa d'impiegati, e si potrà entrare in una via meno larga. Ma per il passato, credo sia ragione di prudenza, di convenienza politica il lasciarli in tal condizione; quindi con mio rincrescimento l'Ufficio Centrale non potrebbe accettare questo emendamento.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Di Pollone. Voleva solo far notare al Senato un'altra conseguenza che trovo grave e che può dipendere dalle disposizioni contenute nell'art. 21.

Io non entrerei in una larga discussione per un motivo semplicissimo cioè, che fisicamente non la potrei sostenere. Sceglierò per esempio il n° 3 il quale dice che gli impiegati che contano più di 20 anni e meno di 25 avranno diritto ad un terzo del loro stipendio.

Ora io prendo lo stesso esempio citato dal signor Senatore Spinola, quello cioè di un impiegato che avesse usufruito dello stipendio di tre mila lire; egli, secondo questa disposizione, avrebbe diritto ad una pensione vitalizia di lire mille.

Ma io faccio osservare che quell'impiegato il quale avesse consumato 24 anni di buoni servizi e per ragione di infermità gravi non potesse più continuare, perchè gli mancherebbero pochi mesi non avrebbe assolutamente possibilità di ottenere una pensione vitalizia, non avrebbe altro diritto che di conseguire quell'assegno che proponeva il signor Senatore Tommaso Spinola.

Invero se vi è una ragione politica, io la lascerò in disparte, perchè mi pare che le ragioni politiche ci facciano fare falsa strada, e che se per ragioni politiche noi apriamo ancora l'abisso del quale ci troviamo all'orlo, faremo cosa poco prudente.

Io credo invece che noi dovremmo lasciare in disparte la questione politica e veder ciò che la giustizia ci impone di concedere; e sono convinto che esaminando la cosa dal solo lato della giustizia, noi verremmo a persuaderci che gli assegni proposti sono in troppo larga misura, e che stabilirebbero una differenza troppo grave tra gli impiegati che rimangono in carriera, e non potrebbero al disotto di 25 anni conseguire nemmeno un centesimo di pensione.

In ogni caso, come non intendo di decidere una que-

stione così grave proporrei al Senato (mentre io credo che sarà difficile di votare oggi la legge) di pregare l'Ufficio Centrale a riprendere in esame l'articolo; così si potrebbe forse venire ad un mezzo termine conciliativo, poichè se da un lato non trovo ammissibile la proposta dell'Ufficio Centrale, credo dall'altro che quella fatta dall'onorevole Senatore Spinola potrebbe in via eccezionale, e per le particolari circostanze essere alquanto allargata.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Capisco che si rinvii all'Ufficio Centrale un articolo per meglio esaminarlo e proporre una nuova redazione, quando l'Ufficio vi acconsente in massima; ma quando dissente assolutamente sul principio, mi pare che stia al proponente il fare l'emendamento all'articolo come meglio intende, e l'Ufficio, se dopo la traduzione in forma del pensiero che si propone, troverà che le sue opinioni possano modificarsi, le modificherà. Dirò poi che l'onorevole preopinante non ha fatto che dare maggior svolgimento alla opinione prima espressa dal Senatore Spinola; egli non ha fatto avvertire se non che vi è una differenza tra il trattamento che si farà agli impiegati in avvenire e quello che si fa per gli impiegati passati.

Noi ciò ammettiamo perfettamente, e diciamo che il trattamento è più largo, ed abbiamo soggiunto che ciò si fece per considerazioni politiche.

Il preopinante non ha inteso di entrare in queste considerazioni, ed io non posso tirarvelo, ma queste si possono apprezzare senza che sia d'uopo di svolgerne parzialmente i motivi.

In sostanza noi abbiamo creduto che in mezzo al grido continuo di questa massa d'impiegati che per ragione di Stato trovasi in disponibilità, conveniva fare per essi qualche cosa di più che quando si tratta di pochi e di casi molto meno frequenti.

Quindi non potrei accettare il chiesto rinvio, perchè mi pare cosa superflua.

Meglio varrebbe prendere ad esame l'emendamento proposto da uno dei nostri colleghi, e se il Senato stima di accettarlo, noi ci arrenderemo.

Presidente. La parola è al signor Senatore Spinola proponente.

Senatore Spinola. La risposta che ha avuto la compiacenza di darmi il Senatore Di Revel si basa su motivi politici che possono aver dato luogo alla disposizione eccezionale a riguardo della quale io aveva proposto il mio emendamento.

Questi motivi per quanto non mi persuadano interamente, in quanto che mi pare che i principii di giustizia dovrebbero essere applicati in un modo più uniforme, tuttavia non mi lasciano molto tranquillo sull'accoglienza che probabilmente il Senato sarebbe per fare alla mia proposta; mi ripiego quindi sopra quella che ha testè fatta il Senatore Di Pollone; ma aggiungerò che veramente, siccome su questo io non mi era preparato, con-

sarebbe difficile che io qui potessi improvvisare, a meno che non lo possa il Senatore Di Pollone, le proporzioni nelle quali si potrebbe credere più equo di ridurre le quote che sono stabilite nell'articolo di cui ora ragioniamo.

Sp l'onorevole Senatore Di Pollone crede di assumersi questo incarico, non dissento anche di vedere se in questo momento non si possa venire ad una conclusione definitiva; in caso diverso mi unirò anch'io alla sua proposta, per insistere affinché il Senato almeno voglia acconsentire che si rimandi all'Ufficio Centrale l'articolo onde veda se sia il caso di poterlo modificare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non ho potuto intervenire alle due precedenti sedute, quindi non so cosa abbia deciso il Senato in merito alla legge che stiamo discutendo; ma essendomi posto ad esaminarla prima di dover rimanere in casa, quando fui all'articolo 22, mi si presentò questa obbiezione: non veniamo noi con questa disposizione ad impingere nelle disposizioni della legge sulle pensioni?

Preoccupato da quest'idea, volli riandare quello che si era fatto in occasione della soppressione delle aziende. Rammenterò l'onorevole Relatore che colla legge 20 luglio 1854, che va unita al bilancio, si disponeva che gli impiegati che rimanessero in disponibilità, avrebbero in via eccezionale potuto essere provvisti di pensione, ancorchè non avessero servito il tempo voluto. Era mio intendimento di svolgere quest'idea e di fare un calcolo proporzionale, onde vedere di presentare al Senato un emendamento, non dirò in modo assoluto accettabile, ma che meritasse almeno i suoi riguardi. Non ne ho avuto la possibilità, ed era perciò che proponevo il rinvio all'Ufficio Centrale, che meglio di me poteva studiare la materia. Sull'invito fattomi ora dall'onorevole collega Senatore Spinola, io non potrei realmente improvvisare, in materia tanto delicata e dalla quale dipende la sorte di molti impiegati, una disposizione precisa. Quindi mi limito ad insistere sul rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, o a riservarmi la facoltà che abbiamo tutti, di respingerlo nel mio particolare.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Per me credo che l'ultima alternativa sia accettabile. Quanto alla proposta in cui si persiste di rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale per studiarlo e riformarlo secondo l'idea dei preopinanti, io non so perchè l'Ufficio Centrale debba incaricarsi di riferire sopra un concetto diametralmente opposto al suo! ch'egli sia costretto di studiarlo e di riferirne e poi domandare ai proponenti: Ho ben intesa la vostra idea? Chi ha l'idea, la svolga. Il Senato la accetterà o non la accetterà. L'Ufficio Centrale, lo ha dichiarato abbastanza; esso fu guidato nel suo concetto da considerazioni politiche. Io che ho fatto parte di quella

Commissione la quale amministrativamente si è occupata di questa questione, dico schietto che se ho aderito a tale proposta si è per considerazioni politiche; e non sono uomo da rinunciar così facilmente alle mie convinzioni, segnatamente in argomenti di finanze.

Presidente. Veramente è difficile fare un rinvio all'Ufficio Centrale, quando non ci sono elementi su cui fondare un giudizio.

Finora non c'è altro, che il testo dell'articolo, e l'emendamento del Senatore Spinola.

L'Ufficio Centrale respinge l'emendamento, ond'io non vedo come vi possa essere un termine d'aggiustamento per cui si possa fare luogo al rinvio.

Il signor Senatore Di Pollone ha detto, che si sarebbe riservato di proporre un altro emendamento; ora sarebbe il caso di vedere se alcuno dei signori Senatori creda fare sua l'idea emessa dall'onorevole Senatore Di Pollone proponendo che si sospenda la discussione di quest'articolo, e si rinvii ad un altro giorno.

Senatore Di Pollone. Desidero spiegare meglio quello che intendeva di dire.

Io ho troppo grande riverenza per il Corpo cui appartengo, perchè per una semplice mia idea, voglia rinviare ad altra seduta una discussione che è già stata maturata; accennava solo che prima di ammalarmi aveva concepito l'idea di proporre emendamenti a varie disposizioni di questa legge che sono state votate ieri, e su cui non ho più da interloquire, ed ho aggiunto che non aveva potuto formulare un articolo, perchè mi era mancato il tempo di studiarlo.

Ora non vorrei che domani io dovessi venire a dire al Senato che dopo più maturi studi, non mi è riuscito di combinare una cosa che fosse presentabile; perciò ritiro ogni mia osservazione piuttosto che porre il Senato in questo caso, ove per tratto di singolare gentilezza volesse sospendere le sue deliberazioni.

Presidente. Allora metterò ai voti l'emendamento del Senatore Spinola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È stato ritirato.

Senatore Spinola. L'aveva ritirato subordinatamente alla proposta del Senatore Di Pollone.

Presidente. La proposta non essendo stata definitivamente formulata, domando se persiste nel suo emendamento.

Senatore Spinola. Vi persisto e desidero sia posto ai voti.

Presidente. Ritiene il Senato, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Spinola consiste nel porre in vece delle parole: *ricevendo un compenso vitalizio col rimanente dell'articolo che contiene tre diverse proporzioni, le seguenti parole: «ricevendo un'indennità, in somma fissa e per una sol volta corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti saranno stati gli anni del loro servizio sulle prime Lire 2,000, ed a tanti ventiquattresimi sulla somma rimanente.»* Così che con ciò verrebbero surrogate tutte le tre

proporzioni indicate nell'articolo, e non rimarrebbe più che l'ultimo membro: « Il computo del servizio ecc. »

Metto ai voti l'emendamento Spinola.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'intero articolo per metterlo ai voti (Vedi sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora la parola sarebbe riservata al Senatore Colla, pregherei i signori Senatori d'avere la compiacenza di soffermarsi oggi alquanto di più.

Non rimangono più che due articoli e così si potranno dispensare dal venire domani, perocchè non vi sarebbe altra materia da mettere in discussione.

La parola è al Senatore Colla.

Senatore Colla. Come accennava ieri al Senato, le osservazioni, che la mia coscienza mi impone di esporgli, hanno il solo fine di impedire che si aggravi la condizione già troppo spiacevole in cui furono posti alcuni distinti magistrati, i quali componevano le Corti de' Conti soppresse, e non furono compresi nel ruolo personale dei componenti la Corte del Regno d'Italia.

Il Governo sollecito di temperare l'amarezza di questa esclusione, considerò gli impiegati che erano rimasti fuori di questi ruoli come impiegati fuori pianta ossia in disponibilità; quindi giudicò conveniente di destinarli a comporre la Commissione di stralcio e revisione dei conti anteriori al 1862, e fece in modo che essi conservassero l'intero loro stipendio.

A questa Commissione di stralcio assegnò impiegati quanti erano necessari per un'incumbenza così grave, stabili e stabili in bilancio fondi sufficienti e speciali pel pagamento dei loro stipendi e delle spese dei loro uffici.

Ora se a questi impiegati che il Governo dichiarò voler considerare come impiegati in disponibilità e fuori pianta, destinati ad una Commissione temporanea, si applicassero le disposizioni della legge che ci è proposta, la condizione loro sarebbe grandemente pregiudicata; gravissimo sarebbe il danno che risulterebbe a carico di questi distinti e benemeriti servitori dello Stato.

Il loro stipendio essendo per una metà ridotto a semplice indennità, grave pericolo correrebbero di essere pregiudicati nel computo della pensione di riposo. Credo assolutamente necessario che una speciale disposizione provveda a riguardo di questi impiegati, che forse mal a proposito mi pare si intenda considerare come in disponibilità e così fuori pianta, quantunque abbiano incumbenze per se stesse gravissime e di grandissimo momento; quindi io proporrei che si aggiungesse qui un articolo speciale che sarebbe così concepito:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 18, 19, 20 e 21 non sono applicabili a quelli impiegati fuori pianta o in disponibilità i quali furono destinati a prestare l'opera loro nelle Commissioni temporanee insti-

tuite colla legge del 14 agosto 1862, numero 800, per la definizione dei conti degli anni precedenti. Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio ed a godere dell'intero loro stipendio. »

Senatore Di Revel, relatore. Il Senato capirà quanto sia il mio imbarazzo e quanto il mio dolore di venire a contrastare una proposta fatta dall'onorando nostro collega, riguardo agli antichi suoi collaboratori coi quali io mi trovo stretto da vincoli di amicizia e di collaborazione che è di vecchia data. Ma però bisogna che io dica quello che io penso a questo riguardo; e ricorderò che non ha guari l'onorevole Senatore De Foresta faceva una proposizione, la quale si presentava sotto un aspetto assai più seducente forse che questa; giacchè il Senatore De Foresta l'appoggiava ad una disposizione di legge nella quale è detto che gli impiegati essendo applicati a tribunali o ad altri magistrati, avrebbero goduto l'intero loro soldo. La proposta attuale dell'onorevole Senatore Colla si fonda in ciò che la legge organica della Corte de' Conti per tutto il regno ha detto che Commissioni speciali avrebbero provveduto per la liquidazione ossia per l'assetto dei conti per le epoche anteriori al 62, e che per un provvedimento che non può essere altro che governativo, furono applicati a queste Commissioni coloro che nell'organamento del personale della Corte de' Conti non poterono trovare posto.

Ma io mi permetto di osservare che la condizione di questi impiegati è tale bensì da ispirare tutti i sentimenti di compassione, ma tuttavia non saprei come si potrebbe fare un'eccezione a loro riguardo.

Essi si trovano veramente in disponibilità, e fuori pianta, ma hanno avuto una missione, quella cioè di costituire queste Commissioni che devono rivedere le contabilità passate. Per cinque anni (se durano tanto, e forse dureranno di più) sono assicurati; si trovano nelle stesse condizioni finanziarie, ed anche in condizioni identiche per rispetto alla pensione, perchè nel computo della loro pensione si terrà conto non solo di quanto percevano a titolo di stipendio, ma ancora di quanto percevano a titolo di complemento di stipendio (non come stipendio ma a titolo di indennità), quindi non soffrono per ora alcun pregiudizio.

Dico di più. Forse l'onorevole Colla avrebbe un mezzo, che credo regolare, per soddisfare l'amor proprio di questi impiegati, ed è di far sì che il Ministero inserisca in loro favore un articolo nella legge del bilancio nel senso cui alludeva. Questi impiegati non figurerebbero più nelle categorie degli impiegati in aspettativa, ma potrebbero figurare annualmente in un'altra.

Ma quando si tratta di una legge, la quale debbe essere uguale per tutti quando già il Senato non ha accolto la proposta De Foresta, che del resto l'aveva ritirata, perchè vedeva che in sostanza per cinque anni gli impiegati non avevano gravame nei loro averi, se erano applicati ad un ufficio; per verità, molto a ma-

lincuore, lo dichiaro schiettamente, ma non potrei assentire a che si faccia quest'eccezione, la quale quando fosse applicata per questi, forse darebbe luogo ad osservazioni, perchè non fu fatta anche a riguardo agli altri che trovansi in condizioni forse ancora più favorevoli, che non quelli di cui si tratta.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Il mio suffragio certamente non è per aggiungere all'autorità dell'onorevole Senatore Colla, ma non so ristarmi dall'osservare che il caso contemplato nel suo emendamento è alquanto differente da quello che era contemplato nell'emendamento proposto e poi ritirato dall'onorevole Senatore De Foresta.

Si vede bene che nelle leggi per l'ordinamento della Magistratura in Lombardia e nell'Emilia, si volle scrivere una disposizione tutta di equità in favore degli impiegati che rimanevano, come dicono, fuori pianta, ed ai quali fu concesso di applicarsi fino a nuovi ordini al servizio delle cancellerie o segreterie dei tribunali di dette provincie.

Nel caso contemplato dal Senatore Colla si tratta veramente di ufficio di grande importanza cui si volle e si doveva provvedere. La legge della Corte dei conti ha sanzionato la istituzione di Commissioni, non per motivi di equità da averli ad impiegati, ma per necessità di un servizio importantissimo, di parte di quello stesso servizio, che era proprio delle cessate Corti dei Conti, e che ora è stato affidato a onorandi Magistrati che già facevano parte di dette Corti.

Le Commissioni di che è parola, sebbene non siano permanenti, costituiscono pur sempre un alto ed importantissimo ufficio, espressamente riconosciuto da una legge.

Questo non è perciò da confondersi con una disposizione transitoria di pura equità.

Ciò premesso e me pare che sia di tutta convenienza accettare l'emendamento del mio prestantissimo amico, l'onorevole Senatore Colla.

Presidente. Consulto il Senato per vedere se l'emendamento o per meglio dire l'aggiunta di un articolo proposta dal Senatore Colla sia appoggiata.

La rileggo, art. 23 che prenderebbe posto dopo il 22 (V. sopra.)

Chi appoggia quest'aggiunta è pregato di sorgere.

(Appoggiata.)

Senatore **Sappa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sappa.

Senatore **Sappa**. Io ritengo che la disposizione suggerita dall'onorevole Senatore Colla non sia necessaria per ottenere lo scopo che si propone.

Le Commissioni a cui l'onorevole Senatore Colla accenna nel suo emendamento sono istituite dal Governo per una delegazione espressa della legge; dunque sono Commissioni che hanno il loro mandato dalla legge, e quelli che disimpegnano queste incombenze sono legittimi impiegati come qualunque altro impiegato dello Stato.

Ora avendo essi questo incarico dalla legge, io veramente non so con qual diritto si potrebbero considerare in disponibilità od in aspettativa.

Essi non sono in disponibilità, perchè la legge ha disposto di loro, e per conseguenza la sola differenza che vi ha tra essi e gli altri impiegati dello Stato si è che la loro posizione è temporaria; ma l'emendamento Colla non esclude questa condizione; perchè egli stesso ammette che cessando quest'incombenza temporaria, debba cessare il trattamento accordato a quegli impiegati, ed io crederei che con quest'aggiunta non solo si farebbe cosa non necessaria, ma tale che pregiudicherebbe la loro posizione.

Io ritengo, ripeto, che gli impiegati di cui si tratta non si possono altrimenti considerare che come impiegati in attività di servizio, e se erroneamente nel bilancio furono collocati come in disponibilità, io non credo che un'erronea indicazione nel bilancio possa cambiare un titolo che viene direttamente dalla legge organica.

Senatore **Colla**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Colla**. Io sarei lieto di accettare le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Sappa, ma debbo far noto al Senato che mi consta, in modo da non poterne dubitare, che il Ministro di Finanze intende di considerare questi impiegati, che compongono le Commissioni di stralcio, come impiegati in disponibilità e fuori pianta, e soggetti perciò a tutte le regole imposte agli altri; quindi veggo una ben triste condizione fatta a questi benemeriti impiegati.

Poco vale che per 5 anni essi possano godere dello stesso stipendio: l'uomo non vive assolutamente e solamente di denaro, ma tutti provano il sentimento dell'amor proprio offeso nell'essere ridotti a godere d'un'indennità, invece di uno stipendio fisso e guadagnato con onorevoli fatiche.

Non so poi persuadermi della ragione addotta dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, che anche di questo trattamento personale sarebbe tenuto conto per la pensione di riposo, del che dubito assai, e credo anzi assolutamente il contrario, per cui sotto questo rapporto si avrà anche un danno pecuniario grave.

Del resto mi fa specie che il relatore, propenso come sicuramente sempre è a tutto ciò che è suggerito dalla giustizia e dall'equità, voglia ora rimandare ad una legge di bilanci, forse meno appropriata, una disposizione che avrebbe qui la sua miglior sede: nondimeno...

Senatore **Di Revel**, relatore. Domando la parola.

Senatore **Colla**..... nondimeno io mi adatto a ciò che il Senato sarà per determinare, non senza insistere però con tutte le mie forze, e con tutto il cuore perchè si renda giustizia a persone, che veramente la meritano.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Di Revel, relatore. Quanto ha detto l'onorevole Senatore preopinante sarebbe di natura da indurmi ad insistere maggiormente, acciocchè non si introduca questa eccezione.

Egli ha dichiarato che il Ministro delle finanze intende che questi impiegati siano considerati come impiegati in disponibilità, non come impiegati permanenti in attività.

Che cosa vuol dir ciò?

Vuol dire che perseverando il Ministro in questa sua idea, ed essendo la legge portata in altro recinto, forse subirebbe quegli stralci a quegli emendamenti che potrebbero per avventura essere inavvertentemente stati introdotti.

Se parliamo di cuore e di sentimento, l'onorevole Senatore Colla sa quali sono le ragioni che mi spingerebbero a pensare come lui, mentre uno dei membri a cui allude è antico mio collega che ho molto stimato, e stimo e venero; ma quando io fo una legge debbo astrarre dalle persone, e sebbene io riconosca che l'ufficio affidato a quelle Commissioni, a seconda della legge istitutiva della Corte dei Conti, sia importante e venga anch'io che coloro, che l'avranno a disimpegnare, sentano anche il loro amor proprio, tuttavia dico che, quando il Senato ha respinto la proposta di fare una disposizione speciale per gl'impiegati dell'ordine giudiziario nella Lombardia e nell'Emilia, non può ora fare una disposizione apposita per gl'impiegati di una categoria per i quali, parlando legalmente, non c'è la stessa ragione.

Me ne duole; ma come relatore dell'Ufficio Centrale debbo persistere nelle prese conclusioni.

Presidente. Metto ai voti l'articolo d'aggiunta proposto dal signor Senatore Colla e già letto due volte.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Art. 23.

Del progetto primitivo dell'Ufficio Centrale.

« Fino a tutto il 1868 i tre quinti dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.

« Fra li medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera in qualche Amministrazione dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(Approvato.)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Non per proporre aggiunte alla legge, ma solo per fare un invito al Ministero di provvedere ad una parte del servizio che si collega con essa, « che aveva fatto oggetto delle discussioni e delle proposte della Commissione governativa di cui ho fatto

parte, debbo esporre alcune osservazioni sui volontari dell'amministrazione pubblica.

Io credo che se il Governo di proposito intende diminuire il numero degli impiegati e portarlo a quella quantità necessaria, ma non eccedente i bisogni del servizio, se egli vuole, dico, arrivare risolutamente a questo risultato, ei deve opporre un argine all'accogliere nell'amministrazione una quantità di soggetti i quali una volta che vi hanno messo piede, sia a titolo di volontari, sia a titolo di soprannumerari, o di qualunque altro, evidentemente non ne escono più.

Io credo non andare errato, dicendo che i volontari addetti all'amministrazione dello Stato probabilmente sommano a più di due mila.

Questi individui, come dissi, entrano con più o meno capacità, ma una volta entrati in un ufficio non ne escono più; e allora viene la necessità di collocare a riposo innanzi tempo impiegati che potrebbero ancora servire; viene la necessità di allargare i quadri per poter far luogo a costoro; viene in sostanza a riprodursi quell'inconveniente contro il quale si lotta. Invece precludendo la via all'ammissione di volontari (e qui io credo di secondare i principii esposti dal Ministro delle finanze in altro recinto), si verrà ad assottigliare questa massa di impiegati.

Provvedano i Ministri a questo riguardo se vogliono davvero arrivare alla riduzione degli impiegati, altrimenti aprendo l'adito troppo facilmente ai medesimi o in soprannumero, o come volontari, avremo a lamentare sempre quella eccedenza che ora cerchiamo ogni modo di far cessare.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io debbo dichiarare che si faranno conoscere al Ministro delle Finanze, e agli altri, le savie osservazioni del signor Relatore dell'Ufficio Centrale; e posso assicurarlo che la intenzione dei Ministri non è lontana da quelle giuste regole che egli ha accennate e che essi porteranno nell'ammissione dei volontari tutta la parsimonia e tutta quella cura che domandano le particolari condizioni dell'erario.

Presidente. Prima di procedere allo squittinio segreto, io debbo pregare il Senato di acconsentire a che la verificaione dei numeri degli articoli di questa legge, essendoci state delle aggiunte e delle soppressioni si faccia d'accordo tra l'Ufficio Centrale e la Presidenza.

Se non si osserva nulla in contrario s'intenderà il Senato assente.

Inoltre debbo prevenire il Senato che di presente non ci sarebbe materia per fornire ad un'adunanza pubblica conseguentemente appena ci sarà lavoro sufficiente, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti. 84

Voti favorevoli . . . 73

Contrari . . . 11

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2.)